



COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA NAZIONALE

N. <u>155</u>		del <u>22/5/2025</u>	
<b>Oggetto:</b> Federazione Pugilistica Italiana (FPI) – approvazione, ai fini sportivi, dello Statuto federale, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. 1), dello Statuto del CONI.			
<b><u>Esecuzione:</u></b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b><u>Conoscenza:</u></b>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b><u>Consegnata il:</u></b>	_____		

LA GIUNTA NAZIONALE

- VISTO il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO lo Statuto del CONI;
- VISTO lo Statuto della Federazione Pugilistica Italiana (FPI);
- VISTA la deliberazione della Giunta Nazionale n. 107 del 14 aprile 2025, con la quale è stato nominato l'Avv. Michele Signorini, dirigente del CONI con incarico di Direttore dell'Ufficio Centrale Attività Giuridiche e Regolamentazione Sportiva quale Commissario *ad acta* della Federazione Pugilistica Italiana (FPI) che ne ha

Deliberazione n. 155

Riunione del 22/5/2025

fatto esplicita richiesta con le note prot. n. 601 del 3 aprile 2025 e n. 655 dell'11 aprile 2025 del Segretario Generale della FPI;

**VISTO** il decreto del Commissario *ad acta* Avv. Michele Signorini n. 1 del 12 maggio 2025;

**RILEVATO** che il testo dello Statuto federale risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242 e successive modificazioni ed integrazioni, allo Statuto del CONI, ai Principi Fondamentali degli Statuti delle FSN/DSA ed alla vigente legislazione in materia sportiva;

tutto ciò premesso e considerato,

### DELIBERA

ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. l), dello Statuto del CONI l'approvazione, ai fini sportivi, del testo dello Statuto federale della Federazione Pugilistica Italiana (FPI) approvato con decreto commissariale n. 1 del 12 maggio 2025.


Il testo in esame viene allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale unitamente al decreto commissariale.

**IL SEGRETARIO**  
F.to Carlo Mornati

**IL PRESIDENTE**  
F.to Giovanni Malagò

VISTO: se ne propone l'adozione attestandone la conformità agli atti, la regolare istruttoria e la compatibilità con la vigente normativa.

Il Direttore  
Avv. Michele Signorini





FEDERAZIONE PUGILISTICA ITALIANA  
DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA

Decreto n. 1/2024

del 12 maggio 2024

IL COMMISSARIO AD ACTA

- VISTO** il d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** lo Statuto del CONI;
- CONSIDERATO** in particolare l'art. 22, comma 6, dello Statuto del CONI;
- VISTE** le note prot. n. 601 del 3 aprile 2025 e n. 655 dell'11 aprile 2025 con le quali Segretario Generale della Federazione Pugilistica Italiana (FPI) ha segnalato l'adesione alla "World Boxing" quale nuovo organismo sportivo internazionale di riferimento della FPI, riconosciuto provvisoriamente dal CIO, in luogo della International Boxing Association (IBA), evidenziando la necessità di adeguare lo Statuto federale con i corretti riferimenti richiesti dalla World Boxing medesima;
- PRESO ATTO** che con la nota prot. n. 655 dell'11 aprile 2025 la FPI ha altresì trasmesso il testo dello Statuto federale vigente, già deliberato dalla Giunta Nazionale con il provvedimento n. 316 dell'11 luglio 2024, unitamente alla richiesta di nomina di un Commissario *ad acta* al fine di apportare le modifiche al testo dello Statuto federale sostituendo la denominazione "International Boxing Association (IBA)" con "World Boxing" e la precedente dicitura "attività agonistica IBA" con "Pugilato Olimpico";
- CONSIDERATA** la necessità e l'urgenza di apportare al testo dello Statuto della FPI le su indicate modifiche entro e non oltre il termine del 25 agosto 2025, al fine di adeguare lo Statuto federale ai nuovi regolamenti internazionali e in previsione della partecipazione all'Assemblea Elettiva della World Boxing fissata per il 23 novembre 2025;
- VISTA** la deliberazione della Giunta Nazionale n. 107 del 14 aprile 2025 con la quale è stato nominato lo scrivente Avv. Michele Signorini, Direttore dell'Ufficio Centrale Attività Giuridiche e Regolamentazione Sportiva del CONI, quale Commissario *ad acta* della suddetta Federazione al fine di apportare allo Statuto della FPI le sopra citate modifiche;

**RITENUTO** quindi di dover adeguare lo Statuto della Federazione Pugilistica Italiana secondo le indicazioni comunicate dalla FPI medesima, così come richiesto dalla World Boxing;


tutto ciò premesso, ritenuto e considerato, con i poteri conferiti e nella qualità di Commissario *ad acta* della Federazione Pugilistica Italiana,

**DECRETA**

di apportare allo Statuto della Federazione Pugilistica Italiana (FPI), allegato al presente provvedimento del quale forma parte integrante e sostanziale, le modifiche conformi alle indicazioni della FPI così come richiesto dalla World Boxing, e di inviare il testo così modificato alla Giunta Nazionale ai sensi dell'art. 22, comma 5, dello Statuto del CONI.

Il Commissario *ad acta*

Avv. Michele Signorini



Prot. N. 601

Roma, 3 aprile 2025

Spett.le CONI

Al Segretario Generale  
Dott. Carlo Moratti

Al Responsabile Attività Giuridiche e  
Regolamentazione Sportiva  
Dott. Michele Signorini

**Oggetto: Avvio procedure modifiche statutarie – Principi Fondamentali degli Statuti FSN/DSA.**

Vista l'uscita della scrivente dalla I.B.A. (International Boxing Association) e la adesione alla nuova federazione denominata World Boxing, siamo a comunicare che quest'ultima ha ricevuto in data 26 febbraio u.s. il riconoscimento provvisorio quale Federazione Internazionale della Boxe da parte dell'Executive Board del CIO proprio nell'ottica della permanenza del pugilato nel circuito dei Giochi Olimpici.

Con comunicazione del 21 marzo u.s. la World Boxing ha formalmente chiesto a tutte le federazioni nazionali di adeguare i propri statuti (vedi mail allegata) entro e non oltre il termine del 25 agosto p.v. anche al fine della partecipazione alla Assemblea Elettiva fissata per il 23 novembre 2025.

In tale senso il Consiglio federale sta progressivamente adeguando i propri regolamenti sostituendo la precedente dicitura per l'attività agonistica IBA (ex AOB) con "Pugilato Olimpico" ovvero la definizione utilizzata prima dalla PBU del CIO (nella gestione fino ai Giochi Olimpici di Parigi 24) e poi dalla World Boxing.


A tal proposito, la scrivente federazione richiede ai sensi dell'art. 22 comma 6 dello Statuto del CONI la nomina di un Commissario ad acta al fine di apportare le modifiche al proprio statuto conseguenti alla suddetta richiesta.

A tal proposito si allega il testo dello Statuto federale in formato word e dichiarazione di conformità dello stesso a quello approvato dalla Giunta Nazionale del CONI con Delibera nr. 319 del 11 luglio 2024.

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale

Avv. Walter De Giusti



Prot. N. 655

Roma, 11 aprile 2025

Spett.le CONI

Al Segretario Generale  
Dott. Carlo Moratti

Al Responsabile Attività Giuridiche e  
Regolamentazione Sportiva  
Dott. Michele Signorini

**Oggetto: Avvio procedure modifiche statutarie -- Principi Fondamentali degli Statuti FSN/DSA.**

Si fa seguito alla nostra prot. n. 601 del 3 aprile u.s. per confermare la richiesta, ai sensi dell'art. 22 comma 6 dello Statuto del CONI, della nomina di un Commissario ad acta,

Ciò si rende necessario dopo il riconoscimento provvisorio, da parte dell'Executive Board del CIO, della World Boxing quale Federazione Internazionale della Boxe. Si ricorda che la World Boxing ha formalmente chiesto a tutte le federazioni nazionali di adeguare i propri statuti entro e non oltre la data del 25 agosto p.v., termine che non consente di poter convocare un'assemblea straordinaria che comporterebbe inoltre un costo aggiuntivo per la federazione.

Al fine di adeguare lo Statuto FPI ai nuovi regolamenti internazionali si rende necessario sostituire la precedente dicitura "attività agonistica IBA" con "Pugilato Olimpico" e la sigla "IBA" con "World Boxing".


A tal proposito dovranno essere modificati i seguenti artt. 1-4-11-12-17-18-22-46 come da file allegato.

Si allegano il testo dello Statuto federale in formato word e dichiarazione di conformità dello stesso a quello approvato dalla Giunta Nazionale del CONI con Delibera nr. 319 del 11 luglio 2024.

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale

Avv. Walter De Gusti



# Federazione Pugilistica Italiana

## STATUTO

## Statuto Federazione Pugilistica Italiana

### INDICE

#### TITOLO I – LA STRUTTURA

- Art. 1 – Natura e scopi della F.P.I.
- Art. 2 – Sede – Durata
- Art. 3 – Gli Affiliati
- Art. 3bis – Le Leghe
- Art. 4 – Doveri degli Affiliati
- Art. 5 – Diritti degli Affiliati
- Art. 6 – Rinnovo dell'affiliazione
- Art. 7 – Cessazione di appartenenza alla F.P.I.
- Art. 8 – I Tesserati
- Art. 9 – Doveri dei Tesserati
- Art. 10 – Diritti dei Tesserati
- Art. 11 – Atleti
- Art. 12 – Tecnici Sportivi
- Art. 13 – Arbitri-Giudici
- Art. 14 – Commissari di Riunione
- Art. 15 – Tesseramento – Durata e Cessazione
- Art. 16 – Organi federali e altre Strutture
- Art. 17 – Settori e Commissioni

#### TITOLO II – LA ORGANIZZAZIONE CENTRALE

- Art. 18 – Assemblea Nazionale – Composizione
- Art. 19 – Assemblea Nazionale – Convocazione
- Art. 20 – Assemblea Nazionale – Validità delle deliberazioni
- Art. 21 – Attribuzioni delle Assemblee Nazionali
- Art. 22 – Il Presidente Federale
- Art. 23 – Il Consiglio Federale – Composizione
- Art. 24 – Il Consiglio Federale – Funzioni
- Art. 25 – Decadenza del Consiglio Federale
- Art. 26 – Il Consiglio di Presidenza: composizione e compiti
- Art. 27 – Il Segretario Generale
- Art. 28 – Il Collegio dei Revisori dei Conti
- Art. 29 – La Conferenza Nazionale dei Presidenti
- Art. 30 – La Commissione Vertenze Economiche

#### TITOLO III – LA ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

- Art. 31 – I Comitati Regionali
- Art. 32 – Le Assemblee Regionali
- Art. 33 – Il Consiglio Regionale – composizione e funzioni
- Art. 34 – I Presidenti dei Comitati Regionali
- Art. 35 – I Delegati Regionali
- Art. 36 – Strutture territoriali nel Trentino - Alto Adige
- Art. 37 – I Delegati Provinciali

#### **TITOLO IV – LE GARANZIE**

- Art. 38 – Principi generali della giustizia
- Art. 39 – Gli Organi di Giustizia
- Art. 40 – La Commissione Federale di Garanzia
- Art. 41 – La Procura Federale
- Art. 42 – Amnistia
- Art. 43 – Indulto
- Art. 44 – Vincolo di giustizia
- Art. 45 – Collegio di Garanzia dello Sport
- Art. 46 – Principio di Etica Sportiva

#### **TITOLO V – I REQUISITI E LE INCOMPATIBILITA'**

- Art. 47 – Cariche Federali elettive – Le candidature
- Art. 48 – Requisiti di eleggibilità
- Art. 49 – Incompatibilità
- Art. 50 – Integrazioni degli Organi

#### **TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI**

- Art. 51 – Modifiche allo Statuto
- Art. 52 – Proposte di scioglimento della Federazione
- Art. 53 – Patrimonio
- Art. 54 – Esercizio Finanziario
- Art. 55 – Norma Transitoria
- Art. 56 – Entrata in vigore

## TITOLO I LA STRUTTURA

### Art. 1 - Natura e scopi della F.P.I.

1. La Federazione Pugilistica Italiana (F.P.I.), fondata nel 1916, è associazione senza fine di lucro con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del Decreto Legislativo 23 luglio 1999 n. 242 e successive modificazioni e integrazioni. Essa è riconosciuta, ai fini sportivi, dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I. ed è costituita dalle Associazioni e Società che praticano il pugilato, la cui domanda sia stata accettata dal Consiglio Federale.
2. La F.P.I. è una associazione federata al C.O.N.I. quale Confederazione delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e Discipline Sportive Associate (DSA) ed affiliata alla World Boxing. Alla F.P.I. possono aderire le seguenti persone fisiche tesserate per la Federazione: atleti, procuratori degli atleti, medici sportivi, tecnici sportivi, dirigenti federali, ufficiali di gara la cui domanda di tesseramento sia stata accettata nei termini regolamentari.
3. La F.P.I. è autorizzata in via esclusiva a svolgere in Italia l'attività sportiva del pugilato agonistico e amatoriale, in armonia con le deliberazioni del C.I.O. e del C.O.N.I., anche in considerazione della rilevanza pubblicistica di specifici aspetti di tale attività e a rappresentarlo in ambito internazionale. La F.P.I. svolge, l'attività sportiva in armonia ed osservanza dei regolamenti, e delle deliberazioni e degli indirizzi delle Federazioni internazionali. La F.P.I. è responsabile dell'attività pugilistica in Italia, ed in particolare del Settore Pugilato Olimpico, purché non sia in contrasto con le deliberazioni e gli indirizzi del C.I.O. e del C.O.N.I..
4. La F.P.I. nell'ambito dell'ordinamento sportivo gode di autonomia tecnica, organizzativa e gestionale, sotto la vigilanza del C.O.N.I..
5. La F.P.I. è retta sui principi di libera e democratica partecipazione alla attività sportiva in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale e internazionale.
6. La F.P.I. ha lo scopo di promuovere, organizzare, disciplinare, regolamentare, propagandare, sviluppare e attuare programmi di formazione di atleti e tecnici, nonché di svolgere lo sport del pugilato nei settori Pugilato Olimpico, Pro, Amatoriale e Giovanile anche attraverso la stipula di apposite convenzioni con Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. nel territorio nazionale e internazionale. Essa rappresenta l'attività del pugilato in via esclusiva nei confronti delle Federazioni Internazionali e svolge, per il tramite dei propri Settori o Commissioni, attività di studio per la diffusione ed il miglioramento tecnico del pugilato.
7. La F.P.I., inoltre, definisce gli ordinamenti dei campionati; assegna i titoli di campione d'Italia nelle varie categorie; provvede alla formazione delle squadre nazionali e stabilisce i programmi per l'attività internazionale.
8. La F.P.I. attua la prevenzione per la tutela della salute degli atleti e reprime l'uso di sostanze e di metodi che alterano le naturali prestazioni degli atleti nelle attività agonistiche e sportive, conformemente agli indirizzi emanati dalla NADO italiana e dal C.O.N.I., accettando incondizionatamente le Norme Sportive Antidoping o le disposizioni del Codice Mondiale della WADA.
9. La F.P.I. deve conformarsi allo Statuto, ai Regolamenti tecnici e sportivi, al Codice etico, al Codice disciplinare e al Codice antidoping della World Boxing (come modificati nel tempo e definiti collettivamente "Norme World Boxing"). Qualora vi sia discrepanza tra questo Statuto e le Norme World Boxing, prevarranno le seconde.

## Art. 2 - Sede - durata

1. La F.P.I. ha sede in Roma e la sua durata è illimitata.

## Art. 3 - Gli affiliati

1. Sono affiliati alla F.P.I. le Associazioni e le Società sportive che intendono praticare attività pugilistica, le cui domande di affiliazione sono state accolte dal Consiglio Federale.

2. Le Associazioni e le Società di cui al precedente comma (che di seguito saranno indicate come "Affiliati") sono soggette al riconoscimento ai fini sportivi da parte del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. o, per delega, dal Consiglio Federale della F.P.I.

3. Essi sono retti da statuti e regolamenti interni ispirati al principio democratico e di pari opportunità i quali devono prevedere l'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del C.O.N.I., allo statuto ed ai regolamenti della Federazione e devono essere conformi al disposto dell'art. 90 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289, come modificato dalla legge 21 maggio 2004, n. 128. Lo statuto sarà sottoposto all'approvazione della F.P.I. L'Associazione o Società sportiva deve avere la disponibilità di una palestra e delle attrezzature per la preparazione tecnica e atletica per lo svolgimento dell'attività.

4. Ad analoga approvazione dovranno essere sottoposte le eventuali variazioni allo statuto.

5. I gruppi sportivi delle FF.AA., Forze di Polizia e degli altri Corpi dello Stato, in attuazione della legge 31 marzo 2000 n. 78, possono essere riconosciuti ai fini sportivi e possono ottenere la affiliazione anche in deroga ai principi e alle disposizioni per l'affiliazione e il riconoscimento delle società sportive dilettantistiche, ai sensi dell'art. 29 dello Statuto del C.O.N.I.

6. In caso di revoca o diniego dell'affiliazione è previsto il ricorso alla Giunta Nazionale del Coni, che si pronuncia previa acquisizione del parere del Collegio di Garanzia dello Sport.

## Art. 3 bis: Le Leghe

1. La Federazione può riconoscere, ai fini sportivi, nel rispetto del principio della centralità della Federazione, associazioni costituite fra le Associazioni e le Società sportive affiliate denominate "Leghe" ed aventi lo scopo di tutelare gli interessi collettivi delle Associazioni o Società sportive che vi aderiscono.

2. Le Leghe devono avere statuti e regolamenti, approvati dal Consiglio federale, nel rispetto delle norme del C.O.N.I. e della Federazione.

3. Possono essere costituite Leghe diverse per ogni categoria di competizione.

4. Gli statuti delle Leghe devono garantire il principio della democrazia interna per l'elezione di tutti gli organi da parte dell'Assemblea.

5. La carica di Presidente, di Consigliere, di Revisore di una Lega, fatti salvi gli eventuali componenti di diritto, è incompatibile con qualsiasi carica elettiva centrale e territoriale del C.O.N.I. e della F.P.I.

6. Le Leghe, in quanto enti riconosciuti ed affiliati alla Federazione sono soggetti alla giustizia sportiva federale.

7. La definizione degli ambiti operativi delle Leghe, rilevanti per l'ordinamento federale, e dei rapporti con la Federazione, può essere rimessa ad apposita convenzione, stipulata tra le Leghe e la Federazione, in conformità ai regolamenti ed alle direttive federali.

8. La determinazione delle regole relative all'organizzazione dei campionati è di competenza del Consiglio federale.

9. Alle Leghe può essere affidata l'organizzazione di singole competizioni nazionali, sulla base delle direttive della Federazione, ferma restando la competenza federale per le affiliazioni delle società, per il tesseramento degli atleti, per la determinazione delle società e degli atleti aventi diritto a competere, per l'approvazione della classifica finale, per l'assegnazione di eventuali titoli e per le formule delle competizioni.

#### **Art. 4 - Doveri degli Affiliati**

1. Gli Affiliati hanno il dovere di:

a) accettare ed osservare, le norme del C.O.N.I., lo Statuto, i Regolamenti della F.P.I. e le deliberazioni degli Organi Federali, nonché a mantenere una condotta conforme ai principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva;

b) esercitare con lealtà sportiva le loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive, nonché salvaguardando la funzione popolare, educativa, sociale e culturale dello sport;

c) esercitare le loro attività nel rispetto del principio della solidarietà economica tra lo sport di alto livello e quello di base ed assicurare ai giovani atleti una formazione educativa complementare alla formazione sportiva;

d) mettere a disposizione della F.P.I. gli atleti selezionati per le rappresentative nazionali;

e) versare le quote di affiliazione ed i contributi dovuti alla Federazione nonché le eventuali tasse e sanzioni pecuniarie comminate dagli Organi di Giustizia;

f) destinare le proprie risorse per la promozione e la pratica agonistica del pugilato;

g) accettare e rispettare le norme World Boxing;

h) indicare alla F.P.I. un indirizzo di posta elettronica certificata ove ricevere le comunicazioni.

i) completare la procedura di iscrizione al Registro CONI.

#### **Art. 5 - Diritti degli Affiliati**

1. Gli Affiliati hanno diritto:

a) di partecipare alle assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;

- b) di partecipare all'attività ufficiale, secondo i regolamenti specifici, nonché all'attività di carattere internazionale;
- c) di organizzare manifestazioni pugilistiche secondo le norme emanate dagli organi o dalle Commissioni Federali competenti;
- d) di fruire dei vantaggi e delle agevolazioni disposte dalla F.P.I. e dal C.O.N.I.

#### **Art. 6 - Rinnovo dell'affiliazione**

1. Gli Affiliati devono provvedere annualmente al rinnovo dell'affiliazione per la stagione sportiva federale che coincide con l'anno solare.

#### **Art. 7 - Cessazione di appartenenza alla F.P.I.**

1. Gli affiliati cessano di appartenere alla F.P.I. nei seguenti casi:

- a) per recesso;
- b) per scioglimento volontario;
- c) per inattività sportiva durante un biennio sportivo federale;
- d) per radiazione, irrogata dagli Organi di Giustizia;
- e) per mancata affiliazione annuale;
- f) per revoca dell'affiliazione da parte del Consiglio Federale, nei casi di perdita dei requisiti prescritti per ottenere l'affiliazione.

2. In caso di cessazione gli affiliati devono provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.P.I. ed agli altri affiliati o tesserati.

3. La cessazione di appartenenza alla F.P.I. comporta la perdita di ogni diritto nei confronti di questa.

4. I tesserati dirigenti degli affiliati, debitori della Federazione a qualsivoglia titolo, non possono entrare a far parte degli organi di altre Associazioni o Società fintanto che i debiti dell'Associazione o Società cessata non siano stati pienamente soddisfatti. In caso di violazione dell'obbligo, il Consiglio Federale è tenuto a respingere o a revocare l'affiliazione dell'Associazione o della Società interessata.

#### **Art. 8 - I Tesserati**

1. Possono ottenere il tesseramento diretto alla Federazione le seguenti persone fisiche:

- a) tecnici sportivi federali;
- b) medici sportivi e fisioterapisti;

- c) ufficiali di gara ovvero arbitri, giudici, commissari di riunione, medici di pugilato e annunciatori;
- d) il Presidente Federale, il Presidente onorario, i Dirigenti Federali ed i membri onorari;
- e) membri di Comitato Regionale, i Delegati Regionali ed i Delegati Provinciali;
- f) atleti Pro;
- g) procuratori degli atleti Pro;

2. Possono richiedere il tesseramento, tramite un' Associazione o Società sportiva affiliata, le seguenti persone fisiche:

- a) atleti;
- b) tecnici sportivi societari;
- c) dirigenti societari.

3. Il tesseramento deve essere effettuato contestualmente o dopo l'accettazione della domanda di affiliazione della società di appartenenza.

4. Tutti i tesseramenti vengono autorizzati dalla segreteria federale nel rispetto delle procedure previste dal regolamento organico.

5. È sancito il divieto di far parte dell'ordinamento sportivo per un periodo di 10 (dieci) anni per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine da parte della Segreteria Federale sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato.

6. Il tesseramento dei soggetti di cui al comma precedente è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione irrogata.

#### **Art. 9 - Doveri dei Tesserati**

- 1. I tesserati hanno il dovere di attenersi alle disposizioni previste dall'art. 4 del presente Statuto in quanto applicabili.
- 2. I tesserati sono altresì tenuti all'osservanza del Codice di Comportamento Sportivo emanato dal C.O.N.I.

#### **Art. 10- Diritti dei Tesserati**

- 1. I tesserati hanno il diritto di:
  - a) partecipare all'attività federale;
  - b) concorrere alle cariche federali se in possesso dei requisiti richiesti.

2. La F.P.I. e gli Affiliati tutelano la posizione sportiva delle atlete madri in attività garantendo il mantenimento del vincolo del tesseramento con l'affiliato di appartenenza per tutto il periodo della maternità fino al loro rientro all'attività agonistica fino ad un massimo di 12 mesi; le atlete che esercitano, anche in modo non esclusivo, attività sportiva nel Settore Pugilato Olimpico anche a fronte di rimborsi o indennità corrisposti ai sensi della vigente normativa, che risultino in maternità sono esentate con effetto immediato dallo svolgere l'attività sportiva ed hanno diritto al mantenimento del rapporto con la società sportiva di appartenenza nonché alla salvaguardia del merito sportivo acquisito, con la conservazione del punteggio maturato nelle classifiche federali, compatibilmente con le relative disposizioni di carattere internazionale.

#### Art. 11- Atleti

1. Gli atleti tesserati con la F.P.I. si dividono in atleti del Settore Pugilato Olimpico, atleti del Settore Giovanile, atleti del Settore Amatoriale e atleti Pro. L'attività promozionale è svolta nell'ambito del Settore Giovanile.

2. Il vincolo sportivo è a tempo determinato ed è regolamentato secondo la legislazione vigente. Gli atleti del Settore Pugilato Olimpico e Pro non possono essere vincolati con il tesseramento ad una stessa società per un periodo superiore a 1 anno. Alla scadenza il vincolo è rinnovabile per un periodo, non inferiore ad 1 anno, da concordarsi fra l'atleta e l'Associazione o la Società. Il trasferimento di un atleta del Settore Pugilato Olimpico e Pro ad altra Associazione o Società in corso di vincolo, è subordinato al nulla - osta espresso dall'Associazione o Società di appartenenza secondo le modalità di cui al Regolamento Organico.

I Comitati Regionali possono autorizzare il trasferimento, anche senza il parere favorevole dell'Associazione o Società d'appartenenza, qualora l'atleta non abbia svolto attività agonistica per almeno sei mesi dopo avere corrisposto il pagamento dell'indennità di formazione alla società di appartenenza, nella misura prevista nel Regolamento Organico.

3. Gli atleti sono soggetti dell'ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva le loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive.

4. Gli atleti devono praticare lo sport in conformità alle norme e agli indirizzi del C.I.O., del C.O.N.I. e della F.P.I.; essi devono rispettare le norme e gli indirizzi delle Federazioni Internazionali.

5. Gli atleti selezionati per le rappresentative nazionali sono tenuti a rispondere alle convocazioni e a mettersi a disposizione della F.P.I., nonché ad onorare il ruolo rappresentativo loro conferito.

6. L'elettorato attivo è riconosciuto a tutti gli atleti, che abbiano raggiunto la maggiore età e che siano regolarmente tesserati ed in attività nella rispettiva qualifica.

7. Gli atleti aventi diritto a voto a norma del precedente comma 6, partecipano direttamente all'assemblea regionale di categoria per l'elezione dei rappresentanti e dei supplenti delegati a partecipare all'assemblea degli organi federali. Per la partecipazione alle assemblee regionali di categoria, ogni partecipante può rappresentare per delega un numero massimo di due atleti.

8. Ai fini dell'elettorato passivo valgono le disposizioni di cui all'art. 48, comma 3, del presente statuto.

#### **Art. 12- Tecnici Sportivi**

1. I tecnici sportivi inquadrati presso Associazioni e Società affiliate, o iscritti nei quadri tecnici sportivi, sono soggetti all'ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà la loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive, tenendo conto in particolare della funzione sociale, educativa e culturale del pugilato.

2. I tecnici sportivi devono esercitare la loro attività in osservanza delle norme e degli indirizzi del C.I.O., del C.O.N.I., della F.P.I. e della World Boxing.

3. L'elettorato attivo è riconosciuto ai tecnici sportivi, maggiorenni ed in attività, regolarmente tesserati. I tecnici sportivi delle squadre nazionali con regolare contratto con la F.P.I. partecipano alle rispettive assemblee di categoria con diritto di voto.

4. I tecnici sportivi, regolarmente tesserati alla F.P.I. aventi diritto a voto, partecipano direttamente alla assemblea regionale di categoria per l'elezione del rappresentante e del supplente delegato a partecipare alla assemblea nazionale elettiva degli organi federali.

Per la partecipazione alle assemblee regionali di categoria ogni tecnico può rappresentare per delega un solo altro tecnico.

5. Ai fini dell'elettorato passivo, attribuito ai tecnici sportivi valgono le disposizioni di cui all'art. 48, comma 3, del presente statuto.

#### **Art. 13 - Arbitri-Giudici**

1. Gli arbitri-giudici, nella loro qualifica di Ufficiali di Gara, partecipano senza vincolo di subordinazione allo svolgimento delle manifestazioni sportive per assicurarne la regolarità.

2. Gli arbitri-giudici sono organizzati in apposito Settore dalla F.P.I., sia a livello centrale che regionale, disciplinato da un regolamento specifico.

3. Gli arbitri-giudici svolgono le loro funzioni con lealtà sportiva, in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità e indipendenza di giudizio.

4. Gli arbitri-giudici non possono ricoprire altri ruoli in ambito federale.

#### **Art. 14 - Commissari di Riunione**

1. Il Commissario di riunione, nella qualifica di Ufficiale di Gara, è l'unica autorità federale competente a dare ordini e direttive circa lo svolgimento della riunione di pugilato per quanto riguarda l'aspetto tecnico e organizzativo. L'organizzatore e gli ufficiali di servizio sono tenuti ad uniformarsi alle disposizioni da lui impartite. Il commissario di riunione è designato dal competente Comitato Regionale e prescelto fra gli iscritti nello specifico elenco, al quale sono ammessi coloro che hanno frequentato un apposito corso federale e superato i relativi esami. Le attribuzioni e le funzioni del Commissario di Riunione sono disciplinate da apposito regolamento.

#### **Art. 15 - Tesseramento - Durata e Cessazione**

1. Il tesseramento è annuale e le procedure e le modalità per ottenerlo sono demandate al Regolamento Organico.
2. Il tesseramento cessa:
  - a) per la perdita del riconoscimento sportivo dell' Associazione o della Società associata;
  - b) per la decadenza, a qualsiasi titolo, dalla carica o per la perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento;
  - c) a seguito di sanzione comminata dai competenti Organi di Giustizia;
  - d) nei casi previsti dall'art. 7.

#### **Art. 16 - Organi federali e altre Strutture**

1. La F.P.I. si articola in Organi centrali, Organi di giustizia, Strutture territoriali e altre Strutture.
2. Sono Organi Centrali:
  - a- l'Assemblea Nazionale;
  - b- Il Presidente Federale;
  - c- Il Consiglio Federale;
  - d- Il Segretario Generale;
  - e- Il Collegio dei Revisori dei Conti;
  - f- la Commissione Federale di Garanzia;
  - g- la Procura Federale.
3. Sono Organi di Giustizia:
  - a- Il Giudice Sportivo Nazionale;
  - b- la Corte Sportiva di Appello;
  - c- Il Tribunale Federale;
  - d- la Corte Federale di Appello.
4. Sono Strutture territoriali:
  - a- i Comitati Regionali;
  - b- i Delegati Regionali;

c- i Delegati Provinciali.

5. Altre Strutture:

a- Il Consiglio di Presidenza;

b- la Conferenza Nazionale del Presidenti;

c- la Commissione Vertenze Economiche;

d- la Commissione Federale Atleti;

6. Tutte le cariche federali, elettive o di nomina, sono gratuite.

7. Le funzioni esclusive previste dal presente Statuto, assegnate all'Assemblea Nazionale, al Presidente Federale, al Consiglio Federale al Segretario Generale e al Collegio dei Revisori del Conti sono esclusive e non sono delegabili. Gli eventuali provvedimenti, adottati in caso di urgenza dal Presidente federale e/o dal Consiglio di presidenza in luogo del Consiglio federale dovranno essere sottoposti a ratifica del Consiglio federale nella prima riunione utile, ad eccezione delle materie di esplicita competenza del Presidente federale e delle deleghe a lui assegnate con precedenti provvedimenti del Consiglio federale.

#### Art. 17 - Settori e Commissioni

1. Per il conseguimento dei fini istituzionali la F.P.I. è ordinata nei seguenti Settori ai quali sono attribuiti compiti esclusivamente tecnico-organizzativi:

- a) Settore Pugilato Olimpico;
- b) Settore Giovanile;
- c) Settore Amatoriale;
- d) Settore Arbitri e Giudici;
- e) Settore Tecnici Sportivi;
- f) Settore Sanitario;
- g) Settore Marketing e Comunicazione;
- h) Settore Pro.

2. A ciascun settore è preposto un Coordinatore nominato dal Consiglio Federale su proposta del Presidente.

3. I compiti e le funzioni di ciascun Settore, che ha durata quadriennale, sono disciplinati analiticamente dal Regolamento Organico e dai Regolamenti di Settore. Per soddisfare specifiche esigenze collegate all'attività federale, il Consiglio Federale può nominare apposite commissioni di studio, di natura consultiva, determinandone le competenze.

4. Ai sensi di quanto disposto dalla Carta Olimpica è istituita, con carattere permanente, la Commissione Federale Atleti. La composizione ed il funzionamento vengono disciplinati dal Consiglio Federale in conformità con il Regolamento della Commissione Nazionale Atleti del CONI.

## TITOLO II LA ORGANIZZAZIONE CENTRALE

### Art. 18 - Assemblea Nazionale - Composizione

1. La Assemblea Nazionale è il massimo organo della Federazione. La Assemblea Nazionale è composta:

- a) dagli affiliati aventi diritto al voto;
- b) dai rappresentanti degli atleti eletti nelle assemblee regionali di categoria;
- c) dai rappresentanti dei tecnici sportivi eletti nelle assemblee regionali.

E' indetta, di norma, dal Consiglio Federale ed è convocata dal Presidente della Federazione.

2. Hanno diritto al voto i Gruppi Sportivi Firmatari di apposite convenzioni con il CONI di cui all'art. 3 co. 5, le Associazioni e le Società sportive che abbiano maturato un'anzianità minima di affiliazione di dodici mesi precedenti la data di convocazione dell'Assemblea, a condizione che, nel medesimo periodo, abbiano svolto, con carattere continuativo, effettiva attività sportiva come stabilita dai programmi federali. A tal fine è da considerarsi attività sportiva quella a carattere agonistico, amatoriale, scolastico e promozionale svolta nell'ambito dei programmi federali, nonché la formazione, la didattica, la preparazione, l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica prevista dall'art. 2, comma 1, lettera a) del d.lgs. 36/2021 e riconosciuta dalla FPI. Il diritto di voto sarà attribuito a condizione, inoltre, che alla data di convocazione dell'assemblea l'affiliato partecipi all'attività sportiva ufficiale della FPI. Le Associazioni e le Società affiliate che al momento dell'elezione non siano iscritte presso il Registro Nazionale delle Attività Sportive dilettantistiche di cui al d.lgs. 39/2021 non hanno diritto al voto. Ai fini dell'esercizio del diritto di voto, l'iscrizione al Registro Nazionale delle Attività Sportive dilettantistiche di cui al d.lgs. 39/2021 opera a far data dalle elezioni ordinarie per il quadriennio 2021-2024.

3. L'attività sportiva si considera effettivamente svolta:

a- per le Associazioni e le Società sportive: se, nell'anno precedente, hanno tesserato almeno cinque atleti, tre dei quali abbiano partecipato a competizioni agonistiche, amatoriali, promozionali o scolastiche che si svolgono sotto l'egida della F.P.I. o a manifestazioni internazionali a cui la F.P.I. abbia ufficialmente aderito.

b- per le società organizzatrici che svolgono attività Pro che abbiano organizzato, nell'anno precedente, non meno di cinque manifestazioni con almeno 10 combattimenti complessivamente.

4. Ogni affiliato in possesso dei requisiti indicati nei precedenti commi 2 e 3 ha diritto ad un voto. Sulla base dei risultati agonistici conseguiti nella stagione sportiva federale precedente allo svolgimento dell'assemblea, ogni affiliato ha diritto ai seguenti voti aggiuntivi:

- un voto per ogni titolo italiano di categoria (Under 15, Under 17, Under 19, Elite);
- un voto per l'oro mondiale ed europeo (Under 15, Under 17, Under 19, Elite);

Inoltre a tali risultati si aggiungono anche i seguenti voti plurimi conseguiti negli ultimi Giochi Olimpici estivi:

- 6 voti per l'oro olimpico;
- 4 voti per l'argento olimpico;
- 2 voti per il bronzo olimpico.

I voti plurimi verranno attribuiti a condizione che le gare e i campionati ai quali essi sono riferiti abbiano avuto regolare svolgimento; l'eventuale annullamento delle competizioni, sia pure a causa di forza maggiore, non darà diritto al conseguimento dei relativi voti.

5. Ciascun affiliato con diritto di voto è rappresentato in assemblea dal proprio Presidente. Il Presidente, impedito a partecipare potrà conferire delega ad un componente del Consiglio direttivo in carica, esclusi atleti e tecnici con diritto di voto in Assemblea e, in caso di impossibilità del componente del Consiglio direttivo, può conferire delega al presidente di altra società avente diritto al voto e appartenente al medesimo Settore. Il Presidente di società costituite in forma di società di capitali può conferire la delega anche all'amministratore delegato. I Presidenti degli affiliati o i loro delegati possono essere delegati da altri associati nell'ambito del proprio settore di appartenenza. La delega deve essere redatta per iscritto su carta intestata o con timbro in calce dell'Associazione o della Società sportiva delegante e contenere, a pena di inammissibilità, le generalità e la copia del documento del legale rappresentante della stessa e la denominazione dell'Associazione o della Società sportiva delegata nonché le generalità del legale rappresentante della stessa. Ogni Associazione o Società affiliata potrà essere portatrice di un numero massimo di deleghe secondo il seguente schema:

- a) una, se all'Assemblea hanno diritto a partecipare fino a 200 affiliati votanti;
- b) due, se all'Assemblea hanno diritto a partecipare fino a 400 affiliati votanti;
- c) tre, se alla Assemblea hanno diritto a partecipare fino a 800 affiliati votanti;
- d) quattro, se all'Assemblea hanno diritto a partecipare fino a 1500 affiliati votanti.
- e) cinque, oltre i 1500 affiliati votanti.

6. Partecipano all'assemblea nazionale elettiva, con diritto a un voto, i rappresentanti dei tecnici sportivi ed i rappresentanti degli atleti eletti nelle assemblee regionali di categoria, disciplinate dalle disposizioni di cui all'art. 32. La rappresentanza è determinata dai seguenti rapporti:

- a) 1 tecnico e 2 atleti per Comitato Regionale che abbia meno di venti affiliati;
- b) 2 tecnici e 4 atleti per Comitato Regionale che abbia da venti a quarantanove affiliati;
- c) 3 tecnici e 6 atleti per Comitato Regionale che abbia almeno cinquanta affiliati.

Non sono consentite deleghe tra i rappresentanti degli atleti, né tra quelli dei tecnici sportivi eletti nelle assemblee regionali di categoria per partecipare all'Assemblea Nazionale.

7. Ai rappresentanti delle Associazioni e Società sportive affiliate, degli atleti e dei tecnici è riconosciuto esclusivamente il diritto di voto spettante ad una delle categorie per le quali risulta tesserato.

8. Partecipano all'Assemblea Nazionale senza diritto al voto: i Presidenti Onorari della F.P.I., il Presidente Federale, i Consiglieri Federali, i Componenti dei Revisori Contabili, i Componenti dei direttivi dei Settori, il Presidente della Commissione Federale Atleti, il Procuratore Federale, i Presidenti dei Comitati Regionali, i Delegati Regionali, i Delegati provinciali, i Presidenti delle eventuali Leghe.

9. I Membri del Consiglio Federale, i candidati alle cariche elettive, i componenti i Comitati Regionali, compresi i rispettivi Presidenti, gli Arbitri-Giudici e i Tecnici Sportivi in attività, coloro che svolgono attività

retribuita nell'ambito e per conto della F.P.I. e i tesserati che risultano colpiti da sanzioni disciplinari in corso di esecuzione non possono rappresentare società né direttamente né per delega.

10. I lavori dell'Assemblea nazionale elettiva sono diretti da un Presidente eletto dall'Assemblea stessa, all'inizio dei lavori, anche per acclamazione, su proposta del Presidente Federale d'intesa con il CONI. Il Presidente dell'Assemblea Nazionale elettiva è assistito dal Segretario Generale della F.P.I. o da un suo delegato.

11. È comunque preclusa la partecipazione all'Assemblea a chiunque sia stata irrogata una sanzione di inibizione o di squalifica in corso di esecuzione e a quanti non siano in regola con le quote di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento.

12. Ai fini Assembleari alle Associazioni e Società non potrà essere assegnata una percentuale di voti superiore all' 1% del totale dei voti assegnati alle Associazioni e Società aventi diritto di voto. Fermo quanto precede, nessuna Associazione e Società potrà in ogni caso detenere un voto maggiore di 40 volte il voto di base. Se le Associazioni e Società con diritto di voto sono meno di 500 si applica, come unico limite, quello che consente a ciascuna Associazione e Società di detenere al massimo 15 volte il voto di base.

#### **Art. 19- Assemblea Nazionale – Convocazione**

1. La Assemblea Nazionale ordinaria elettiva per il rinnovo delle cariche federali centrali deve tenersi ogni quadriennio nel periodo compreso tra la fine dei Giochi Olimpici estivi e il 15 marzo dell'anno successivo. Essa è indetta dal Consiglio Federale almeno 90 giorni prima della data del suo svolgimento e convocata dal Presidente Federale almeno 60 giorni prima della stessa data con avviso a mezzo di Posta Elettronica Certificata o con raccomandata a/r contenente la data, l'ora, il luogo di svolgimento, l'ordine del giorno ed il numero dei voti spettanti ad ogni avente diritto al voto. Le candidature sono pubblicate sul sito internet federale, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea elettiva. Avverso la tabella voti e le candidature è ammessa impugnazione proposta a pena di inammissibilità entro sette giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale, secondo modalità e procedure previste con Regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CONI.

2. Nei caso di scioglimento anticipato degli organi, per impedimento definitivo del Presidente, o per la scadenza dell'eventuale gestione commissariale, l'Assemblea elettiva si sia regolarmente svolta nei sei mesi precedenti la celebrazione dei Giochi Olimpici, gli eletti conservano il mandato fino allo svolgimento dell'Assemblea ordinaria elettiva convocata al termine del successivo quadriennio olimpico.

3. La Assemblea Nazionale Straordinaria deve essere indetta:

a - a seguito di motivata richiesta da parte della metà più uno degli affiliati aventi diritto a voto che detengano almeno un terzo del totale dei voti sul territorio nazionale;

b - a seguito di motivata richiesta della metà più uno degli atleti e dei tecnici maggiorenni aventi diritto a voto nelle assemblee regionali di categoria. È competente alla convocazione l'organo di volta in volta espressamente indicato nel presente Statuto. La Assemblea nazionale deve essere convocata anche quando ne faccia richiesta almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Federale.

4. L'Assemblea Nazionale Straordinaria deve essere celebrata entro 90 giorni da una richiesta effettuata ai sensi del comma precedente.

5. Le operazioni di verifica dei poteri sono svolte dalla Commissione Verifica Poteri composta da membri della Corte Federale di Appello e, in assenza, da tesserati nominati dal Consiglio Federale, con esclusione dei candidati alle cariche federali. Per le Assemblee elettive il Presidente della Commissione Verifica Poteri è nominato dal Presidente della Federazione d'intesa con il CONI. Le operazioni di scrutinio dei voti sono svolte da apposita commissione composta da tesserati nominati dal Consiglio Federale, con esclusione dei candidati alle cariche federali.

#### **Art. 20 - Assemblea Nazionale - Validità delle deliberazioni**

1. L'Assemblea è validamente costituita, salvo quanto stabilito dall'art. 51, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà delle affiliate aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti aventi diritto a voto, fatto salvo quanto previsto all'art. 51 comma 4, il quorum Assembleare dovrà calcolarsi esclusivamente sul numero delle società presenti o delegate (no Atleti – no Tecnici) e non sul numero dei voti.

2. Nel caso di assemblee elettive, in seconda convocazione, è necessaria la presenza di almeno il 35% delle affiliate aventi diritto al voto, salvo le previsioni di cui al successivo comma 10.

3. Salvo quanto previsto all'art. 19 comma 1 per l'Assemblea elettiva, nel caso di omessa o errata attribuzione del diritto di voto, è possibile proporre ricorso al Tribunale Federale, da trasmettere anche alla Segreteria Generale della F.P.I., entro i venticinque giorni che precedono la celebrazione dell'Assemblea. Il Tribunale Federale è tenuto a pronunciarsi entro cinque giorni dal ricevimento del ricorso. Entro i cinque giorni successivi alla pubblicazione della decisione, è ammesso reclamo alla Corte Federale di Appello, la quale si pronuncia entro cinque giorni dal ricevimento del reclamo.

4. Avverso la validità dell'Assemblea è ammesso ricorso al Tribunale Federale entro sette giorni dalla data di celebrazione della stessa.

5. Le votazioni si svolgono, a scrutinio segreto, con sistemi di voto in forma elettronica che garantiscono la certezza e la trasparenza della procedura nonché il rispetto delle regole previste per lo specifico voto. Per le sole Assemblee Nazionali ordinarie o straordinarie elettive o straordinarie reative all'approvazione delle modifiche statutarie, è facoltà della FPI adottare sistemi di voto in forma elettronica a distanza. A tali fini, la Giunta Nazionale del CONI disciplina modalità e regole uniformi. Nel caso in cui l'Assemblea Nazionale ordinaria o straordinaria elettiva o straordinaria relativa all'approvazione delle modifiche statutarie si svolga in forma elettronica a distanza, non saranno ammesse deleghe al di fuori di quelle rilasciate, in caso di impedimento del Presidente, ad un componente del Consiglio direttivo dello stesso affiliato, esclusi Atleti o Tecnici con diritto di voto in Assemblea.

6. In deroga al comma precedente l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea può essere eletto anche per acclamazione. Le deliberazioni, di norma, sono prese a maggioranza dei presenti.

7. Per le elezioni del Presidente è necessaria anche in caso di ballottaggio, la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi in Assemblea, comprese le schede bianche, con esclusione dei voti nulli. Qualora nessun candidato raggiunga la maggioranza assoluta, si procede a nuove votazioni con ballottaggio fra i due candidati

che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Degli altri organi federali, risultano eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti espressi in assemblea.

8. Le disposizioni di cui al comma precedente trovano applicazione anche in sede di Assemblea territoriale.

9. Il Presidente, i membri del Consiglio Federale e i componenti elettivi delle Strutture Territoriali restano in carica quattro anni, corrispondenti al quadriennio olimpico e possono svolgere più mandati.

10. I Presidenti, sia federali nazionali sia territoriali regionali, in caso di candidatura successiva al terzo mandato consecutivo, sono eletti alle condizioni stabilite dall'art. 16 comma 2 del d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242 e s.m.i. In tali ipotesi, sia in prima che in seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno (50%+1) degli aventi diritto al voto. Detto quorum costitutivo dovrà essere calcolato esclusivamente sul numero delle Società presenti o delegate (no Atleti – no Tecnici) e non sul numero dei voti.

#### **Art. 21- Attribuzioni delle Assemblee Nazionali**

1. Sono competenze dell'Assemblea Nazionale Ordinaria elettiva:

- a) eleggere con votazioni separate il Presidente della Federazione; il Consiglio Federale; il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
- b) nominare su proposta del Consiglio Federale, i Presidenti Onorari e i membri onorari della F.P.I.;
- c) deliberare sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

2. Sono competenze dell'Assemblea Nazionale Straordinaria:

- a) eleggere, con le procedure previste dal precedente comma 1, lettera a, gli Organi federali decaduti;
- b) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto Federale;
- c) deliberare lo scioglimento della F.P.I.;
- d) procedere a sostituire con elezioni, il Presidente della Federazione e il Consiglio Federale in caso di decadenza anticipata o singoli membri del Consiglio federale, il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, venuti a mancare per qualsiasi motivo e che non risultino sostituibili a norma dell'art. 50, comma 1, del presente Statuto;
- e) approvare a seguito di parere negativo del Collegio dei Revisori dei Conti o di mancata approvazione da parte della Giunta nazionale del C.O.N.I. il bilancio consuntivo annuale. In tal caso l'Assemblea è composta solo dalle Associazioni e Società affiliate aventi diritto a voto;
- f) deliberare sugli altri argomenti posti all'Ordine del Giorno.

3. L'Assemblea Nazionale Straordinaria, previo rispetto delle modalità e procedure richieste dal presente Statuto per la sua validità, può essere convocata anche in concomitanza di una assemblea Nazionale Ordinaria.

4. L'Assemblea elettiva degli organi direttivi provvede all'approvazione dei bilanci programmatici di indirizzo del Consiglio Federale che saranno sottoposti alla verifica assembleare alla fine di ogni quadriennio e del mandato per i quali sono stati approvati.

## Art. 22 - Il Presidente Federale

1. Il Presidente Federale ha la rappresentanza legale della F.P.I. e il potere di firma di tutti gli atti ufficiali. Il Presidente ha la responsabilità generale dell'area tecnico-sportiva ed esercita le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo relative al perseguimento dei risultati agonistici a livello nazionale e internazionale. A tal fine, il Presidente presenta all'inizio del mandato il suo programma tecnico-sportivo ed al termine un consuntivo relativo all'attività svolta ed ai risultati sportivi conseguiti; nomina i Direttori tecnici delle squadre nazionali previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale. Il Presidente ha la responsabilità generale del buon andamento della Federazione.

2. Il Presidente Federale è eletto dai rappresentanti delle Associazioni e delle Società, dai rappresentanti degli atleti e dei tecnici sportivi di cui all'art. 18. Il Presidente Federale dura in carica per tutto il quadriennio olimpico ed è rieleggibile, salvo quanto disposto dal precedente art. 20, comma 10.

3. Convoca e presiede il Consiglio di Presidenza, il Consiglio Federale e la Conferenza Nazionale dei Presidenti; convoca le Assemblee Federali; nomina il Segretario Generale della Federazione previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale.

4. Propone al Consiglio Federale i nominativi dei componenti degli Organi di Giustizia e del Procuratore Federale.

5. Il Presidente può adottare provvedimenti di natura amministrativa relativi alla realizzazione di progetti connessi allo svolgimento delle attività tecnico-sportive che comportino l'effettuazione di spese già previste nel bilancio di previsione. Il Presidente può adottare delibere di urgenza che, qualora comportino l'effettuazione di spese non previste nel bilancio di previsione, dovranno essere sottoposte a ratifica nella prima riunione utile dell'organo competente. Il Presidente può aprire uno o più C/C bancari, o conti correnti postali, o attuare un servizio di cassa presso uno o più Istituti bancari, per la gestione dei mezzi finanziari della federazione; può delegare la firma su tali conti al Segretario Generale. Il presidente può conferire deleghe, purché non concernenti materie di competenza esclusiva, ai Vice-Presidenti, ai Consiglieri, al Segretario Generale.

6. Il Presidente rappresenta la FPI in seno alla World Boxing e esercita il relativo diritto di voto. In caso di suo impedimento nomina il delegato che eserciti il diritto di voto in sua vece. In ogni caso, oltre a chi eserciti il diritto di voto, il Presidente può nominare altri due delegati senza diritto di voto.

7. Il Presidente, sentito il Consiglio Federale, può emettere provvedimenti di grazia a condizione che risulti espiata almeno metà della sanzione o, in caso di radiazione, che siano trascorsi almeno 5 anni dal passaggio in giudicato della relativa decisione. Tale provvedimento non potrà essere applicato per sanzioni in materia di doping.

8. In caso di assenza o di impedimento temporanei, viene sostituito dal Vice Presidente Vicario.

9. In caso di impedimento definitivo, il Vice Presidente Vicario è tenuto alla convocazione, entro trenta giorni, dell'Assemblea Straordinaria elettiva ed avere luogo entro un lasso di tempo di minimo sessanta e massimo novanta giorni successivi.

### Art. 23 - Il Consiglio Federale – Composizione

1. Il Consiglio Federale è composto:

a) dal Presidente Federale che lo presiede;

b) da 10 Consiglieri, dei quali:

- 7 eletti fra i tesserati in rappresentanza delle Associazioni e Società affiliate;
- 2 eletti in rappresentanza degli atleti dei Settori, nel rispetto del principio di equa rappresentanza di uomini e donne;
- 1 eletto in rappresentanza dei Tecnici Sportivi.

È garantita la presenza di componenti di genere diverso comunque in misura non inferiore ad 1/3 del totale dei componenti, nel calcolo non saranno considerate le frazioni decimali.

1bis. Ciascun elettore ha facoltà di non esprimere tutte le preferenze a sua disposizione.

2. Il Consiglio Federale è convocato dal Presidente Federale di sua iniziativa, almeno sei volte l'anno, o su richiesta della maggioranza dei suoi componenti.

3. È validamente costituito con la presenza del Presidente o, in sua assenza o impedimento, di uno dei Vice Presidenti e di almeno 5 componenti. È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno. Verificandosi tali presupposti la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed il Segretario della riunione onde consentire la stesura e la sottoscrizione del processo verbale.

4. Delibera a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto; in caso di parità decide il voto di chi lo presiede.

5. Alle riunioni del Consiglio Federale sono sempre invitati i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e possono essere invitati i membri onorari.

6. Alle riunioni del Consiglio federale possono partecipare, senza diritto al voto, su invito del Presidente federale, i Presidenti delle eventuali Leghe, i Coordinatori dei Settori, i Presidenti delle Commissioni i dirigenti federali preposti ad incarichi particolari ed il Direttore Tecnico delle Squadre Nazionali.

7. Fatto salvo l'art. 25, la decadenza per qualsiasi causa del Consiglio Federale non si estende ad alcun altro organo.

## Art. 24 - Il Consiglio Federale -- Funzioni

1. Il Consiglio Federale è l'organo preposto alla verifica della corretta esecuzione del programma tecnico-sportivo, alla valutazione dei risultati sportivi conseguiti e alla vigilanza sul buon andamento della gestione federale. In particolare:

a) concorre alla realizzazione dei fini di cui all'art. 1, anche in attuazione delle direttive impartite dall'Assemblea nazionale;

b) approva il bilancio di esercizio, il bilancio preventivo e le eventuali variazioni. Il bilancio preventivo ed il bilancio di esercizio devono essere trasmessi al C.O.N.I. corredati dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti per la prescritta approvazione nei termini stabiliti dal C.O.N.I. stesso;

c) delibera i Regolamenti per l'attuazione dello Statuto, il Regolamento di Giustizia Sportiva e le eventuali modifiche, sottoponendoli per l'approvazione ai fini sportivi alla Giunta Nazionale del C.O.N.I.;

d) elegge, fra i propri componenti, i due Vice-Presidenti Federali di cui uno con funzioni vicarie;

e) nomina i Consiglieri componenti il Consiglio di Presidenza;

f) nomina, secondo le modalità previste dal Regolamento di Giustizia Sportiva e in conformità al Codice di Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto C.O.N.I., i componenti degli Organi di Giustizia e il Procuratore Federale, nonché i componenti della Commissione Federale di Garanzia;

g) nomina il Coordinatore e due Componenti del Comitato Esecutivo del Settore Arbitri- Giudici, il Coordinatore e due Componenti del Comitato Esecutivo del Settore Tecnici Sportivi nonché i Coordinatori e i Componenti degli altri Settori e Commissioni;

h) delega, su proposta del Presidente, specifiche funzioni operative non esclusive a singoli Consiglieri Federali per la gestione di specifici settori federali con le modalità previste nel regolamento organico.

i) nomina i Delegati Regionali laddove non è possibile costituire il Comitato;

l) nomina, su proposta dei Consigli Regionali, i Delegati Provinciali e il Medico Fiduciario Regionale.

2. Il Consiglio Federale decide su ogni altra questione non attribuita alle competenze di altri organi.

3. Provvede, per accertate gravi responsabilità di gestione o gravi violazioni dell'ordinamento sportivo, ovvero di constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi, allo scioglimento dei Comitati Regionali, nominando in sostituzione un Commissario, il quale, entro sessanta giorni provvede alla indizione dell'Assemblea Elettiva, da tenersi nei trenta giorni successivi, per la ricostituzione degli Organi.

4. Dichiara la decadenza dei dirigenti preposti a tutti gli organismi e alle strutture operanti nell'ambito della F.P.I. ad eccezione di quelli di giustizia e di controllo.

5. Compete al Consiglio Federale, previa deliberazione che ne stabilisce i termini e modalità, emettere provvedimenti di amnistia e indulto. Tali provvedimenti non potranno essere applicati per violazione delle Norme Sportive Antidoping.

6. Il Consiglio Federale, fermo restando il principio dell'assenza dello scopo di lucro, può costituire una società a responsabilità limitata per reperire risorse economiche esterne da investire per la realizzazione dei fini istituzionali.

7. Il Consiglio federale può deliberare una indennità in favore del Presidente Federale e di altri componenti di organi direttivi nazionali investiti di particolari cariche, in conformità a criteri e parametri stabiliti dalla Giunta Nazionale del CONI e dalla normativa vigente.

8. Gli eventuali provvedimenti adottati in casi di urgenza dal Presidente federale in luogo del Consiglio federale dovranno essere sottoposti a ratifica del Consiglio federale nella prima riunione utile.

#### **Art. 25 - Decadenza del Consiglio Federale**

1. Le ipotesi di decadenza del Consiglio Federale sono le seguenti:

a) dimissioni del presidente: decadenza immediata del Presidente e dell'intero Consiglio Federale, i quali restano in carica per i soli atti conservativi o indifferibili o di ordinaria amministrazione fino all'espletamento dell'Assemblea Straordinaria, che dovrà celebrarsi nel termine di 90 giorni dal verificarsi dell'evento, per il rinnovo di tutte le cariche. In caso di dichiarata impossibilità da parte del Presidente dimissionario, il Vice Presidente Vicario ne assumerà le funzioni;

b) impedimento temporaneo o definitivo del Presidente: esercizio della funzione da parte del Vice Presidente Vicario o decadenza immediata del Presidente e dell'intero Consiglio Federale; resta in carica il Vice Presidente vicario o, in assenza, l'altro Vice Presidente, per la sola ordinaria amministrazione fino all'espletamento, per il rinnovo di tutte le cariche, dell'Assemblea Nazionale Straordinaria che dovrà celebrarsi nel termine sub a);

c) dimissioni contemporanee, presentate nell'arco temporale inferiore a sette giorni, della metà più uno dei Consiglieri Federali: decadenza immediata dell'intero Consiglio Federale e del Presidente il quale ultimo resta in *prorogatio* con le competenze di cui alla precedente lettera a) sino alla celebrazione dell'Assemblea Straordinaria che dovrà celebrarsi nel termine sub a).

2. Le dimissioni che determinano la decadenza del Consiglio Federale, o di qualunque altro organo federale, sono irrevocabili.

#### **Art. 26 -Il Consiglio di Presidenza: composizione e compiti**

1. Il Consiglio federale può istituire il Consiglio di Presidenza, con il compito di coadiuvare il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni. Il Consiglio di Presidenza si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno. Il Presidente può richiedere la presenza di altri Consiglieri Federali interessati alle materie all'ordine del giorno od invitare i soggetti che ritiene interessati.

2. Il Consiglio di Presidenza è composto:

- dal Presidente Federale;

- dal Vice-Presidente Vicario;



- da un Consigliere rappresentante degli affiliati nominato dal C.F.;
- da un Consigliere rappresentante degli Atleti nominato dal C.F.;
- dal Consigliere rappresentante dei Tecnici Sportivi.

3. Per la validità delle deliberazioni, da assumersi a maggioranza semplice, devono essere presenti almeno quattro componenti compreso il Presidente o, in sua assenza, il Vice-Presidente Vicario. In caso di parità decide il voto del Presidente o di chi presiede la riunione.

#### **Art. 27 – Il Segretario Generale**

1. Il Segretario Generale, è nominato dal Presidente Federale previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale. Il Segretario Generale provvede alla gestione amministrativa della Federazione e ne è direttamente responsabile. Nello svolgimento delle proprie funzioni:

- a) coordina e dirige gli uffici centrali ed il personale agli stessi addetto ed assume la responsabilità del loro funzionamento nell'autonomia conferitagli dalla vigente legislazione e dal regolamento di amministrazione e contabilità;
- b) partecipa, nella sua qualifica, alle Assemblee Nazionali, alle riunioni del Consiglio Federale e di Presidenza curandone la redazione e la tenuta dei relativi processi verbali, con facoltà di delega;
- c) attua, per quanto di competenza, le deliberazioni del Consiglio Federale;
- d) assiste alle riunioni delle Commissioni e degli Organi Federali elettivi o di nomina della F.P.I., con facoltà di delega ad altro funzionario.

#### **Art. 28 - Il Collegio dei Revisori dei Conti**

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto dal Presidente, eletto dall'Assemblea, e da due componenti, di cui uno nominato dal C.O.N.I. e uno dall'Autorità di Governo con delega allo sport, comunque in conformità alla normativa vigente, per la durata di un quadriennio. Il Presidente del Collegio, nel caso di cessazione dalla carica, sarà sostituito dal primo dei non eletti. Il Collegio dei Revisori dei Conti svolge i seguenti compiti:

- a) effettua il riscontro della gestione della FPI ed accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili;
- b) vigila sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti in materia amministrativa e contabile;
- c) esamina i bilanci consuntivi e preventivi e predispone le relative relazioni di accompagnamento;
- d) effettua le verifiche di cassa, dei valori, dei titoli;
- e) vigila sull'osservanza delle norme di legge, statutarie e regolamentari.

I membri effettivi partecipano alle riunioni degli organi deliberanti ed a tal fine devono essere invitati dalla Segreteria Federale.

2. Le deliberazioni adottate dal Consiglio Federale, devono essere trasmesse al Collegio dei Revisori per l'esercizio delle funzioni di cui al primo comma.
3. Il Collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.
4. I componenti del Collegio devono essere iscritti all'albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili o nel Registro Ufficiale dei Revisori Contabili e possono essere scelti tra soggetti non tesserati.
5. Il Collegio delibera a maggioranza assoluta e in caso di parità decide il voto del Presidente o di chi presiede la riunione. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei Revisori.
6. Per le ipotesi di decadenza, cessazione e sostituzione si rinvia alle norme del Codice Civile.
7. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo è prevista una indennità stabilita annualmente dal Consiglio Federale.
8. La FPI può prevedere indennità in favore del Presidente federale e di altri componenti di organi direttivi nazionali e territoriali investiti di particolari cariche. L'entità delle indennità sarà determinata dal Consiglio federale.

#### **Art. 29 – La Conferenza Nazionale dei Presidenti**

1. È istituita la Conferenza dei Presidenti Regionali e dei Delegati Provinciali di Trento e Bolzano con funzione consultiva del Consiglio Federale in materia di progetti e programmi riguardanti la organizzazione e le attività federali con particolare riferimento a:
  - a) promozione dell'attività giovanile e scolastica;
  - b) formazione dei quadri dirigenziali regionali;
  - c) formazione dei quadri tecnici regionali;
  - d) formazione dei quadri arbitrali regionali;
  - e) organizzazione di servizi per le società;
  - f) rapporti con le varie realtà istituzionali e private presenti sul territorio regionale.
2. Partecipano i Coordinatori dei Settori, i Presidenti delle Commissioni ed è presieduta dal Presidente Federale.
3. E' convocata almeno due volte l'anno.

#### **Art. 30 - La Commissione Vertenze Economiche**

1. La Commissione Vertenze Economiche è competente a decidere in modo inappellabile sulle controversie di natura economica insorte tra soggetti tesserati ed affiliati ed in particolare fra atleti del Settore Pro e società.

2. La Commissione è formata da un Coordinatore e due Componenti, nominati dal Consiglio Federale. Il mandato dei componenti della Commissione ha durata quadriennale ed è rinnovabile per non più di due volte.
3. È validamente costituita con la presenza di tutti i membri e delibera a maggioranza. Il procedimento è disciplinato dalle disposizioni contenute nel Regolamento della Commissione Vertenze Economiche.

### TITOLO III LA ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

#### Art. 31 - I Comitati Regionali

1. I Comitati Regionali sono strutture mediante le quali la F.P.I. svolge l'attività territoriale.
2. Essi sono istituiti nelle regioni ove risultino affiliate almeno dieci Associazioni e Società con diritto di voto.
3. L'organizzazione territoriale è così composta:
  - Piemonte/Valle d'Aosta - Lombardia - Provincia di Trento - Provincia di Bolzano - Veneto - Friuli Venezia Giulia - Liguria - Emilia Romagna - Toscana - Umbria - Marche - Lazio - Abruzzo/Molise - Campania - Puglia/Basilicata - Calabria - Sicilia - Sardegna.
4. I Comitati assolvono i compiti necessari per la gestione dell'attività federale nel territorio di competenza, con le funzioni di cui agli articoli 32 e 33 e secondo le disposizioni quadro del Consiglio Federale.
5. Ciascun Comitato Regionale è composto da: - Assemblea Regionale; - Presidente del Comitato Regionale; - Consiglio Regionale.

#### Art. 32 - Le Assemblee Regionali

1. L'Assemblea Regionale è l'organo sovrano del Comitato Regionale. L'Assemblea regionale è composta dalle Associazioni e Società affiliate ed aventi diritto al voto, dai rappresentanti di atleti e tecnici Sportivi tesserati, eletti nelle rispettive assemblee regionali di categoria. La rappresentanza delle Associazioni e Società aventi diritto al voto, degli atleti e dei tecnici sportivi è disciplinata dalle disposizioni di cui al precedente art. 18.
2. Le Assemblee Regionali sono indette dal Consiglio Regionale almeno sessanta giorni prima della data di celebrazione e convocate dal Presidente Regionale con preavviso minimo di trenta giorni e devono avere luogo almeno venti giorni prima dell'Assemblea Nazionale con avviso a mezzo posta elettronica certificata o lettera raccomandata contenente la data, l'ora, il luogo di svolgimento, l'ordine del giorno ed il numero dei voti spettanti ad ogni affiliato
3. Le operazioni di verifica poteri vengono svolte da un Collegio di garanzia elettorale composto di tre membri nominati dal Consiglio Federale anche su proposta del Comitato Regionale, mentre le operazioni di scrutinio dei voti sono svolte da apposita Commissione composta da tesserati nominati dal Consiglio Regionale. Non possono far parte del Collegio di garanzia e della Commissione scrutinio coloro che sono candidati.

4. Le Assemblee Regionali eleggono, ogni quadriennio olimpico, il Presidente Regionale ed un numero di componenti il Consiglio Regionale in rappresentanza degli affiliati, in funzione del numero di affiliati aventi diritto a voto in ciascuna Regione, uno in rappresentanza degli atleti ed uno in rappresentanza dei tecnici sportivi. A quest'ultimo vengono demandate anche le funzioni previste dal Regolamento di Settore per il rappresentante regionale di categoria. Nominano su proposta del Consiglio Regionale il Presidente Onorario Regionale.

5. Nelle Assemblee Regionali elettive viene sottoposta a verifica la relazione tecnico-morale predisposta dal Presidente del Comitato Regionale in scadenza.

6. Avverso la validità delle assemblee regionali, è ammesso ricorso al Tribunale Federale entro sette giorni dalla data di celebrazione dell'Assemblea.

7. Non possono comunque rappresentare affiliati, né direttamente né per delega, i membri del Consiglio Federale, i Presidenti dei Comitati Regionali, i componenti dei Consigli Regionali, i Delegati Regionali e Provinciali ed i candidati alle cariche elettive.

8. Deve essere indetta l'Assemblea Regionale in sessione straordinaria qualora:

a) vi sia motivata richiesta presentata da almeno la metà più uno degli affiliati aventi diritto al voto appartenenti alla regione, che esprimono non meno di un terzo dei voti;

b) quando ne faccia richiesta almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio stesso;

c) quando vi sia richiesta della metà più uno degli atleti o dei Tecnici Sportivi maggiorenni aventi diritto a voto nelle assemblee regionali di categoria.

9. L'Assemblea Regionale Straordinaria, oltre a deliberare sui vari argomenti posti all'ordine del giorno provvede in caso di decadenza anticipata del Comitato Regionale, a ricostituire l'intero organo o ad eleggere singoli membri dello stesso.

10. Nelle Assemblee regionali sono ammesse le deleghe nelle seguenti proporzioni:

- 1, oltre le 50 Associazioni e Società votanti;
- 2, oltre le 100 Associazioni e Società votanti.

11. Per quanto non previsto nel presente articolo si fa rinvio alle disposizioni relative all'Assemblea nazionale in quanto applicabili.

### **Art. 33 - Il Consiglio Regionale – composizione e funzioni**

1. Il Consiglio Regionale è composto:

a) dal Presidente, eletto dai Presidenti delle Associazioni e Società aventi diritto al voto ai sensi dell'art. 18 o dai loro delegati purché componenti del Consiglio Direttivo, tesserati alla F.P.I., e dai rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici Sportivi;

b) dai componenti in rappresentanza di Associazioni e Società aventi diritto a voto eletti dai Presidenti o delegati delle stesse, nel numero di seguito precisato: - per i Comitati Regionali fino a cinquanta affiliati, con

diritto di voto, due componenti; - per i Comitati Regionali con più di cinquanta affiliati, con diritto di voto, quattro componenti;

c) da un componente in rappresentanza degli Atleti eletto dai rappresentanti degli Atleti;

d) da un componente in rappresentanza dei Tecnici Sportivi eletto dai rappresentanti dei Tecnici Sportivi.

2. È convocato dal Presidente, almeno quattro volte l'anno, o su richiesta scritta della metà più uno dei componenti aventi diritto a voto, ed è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti compresi il Presidente o il Vice Presidente.

3. Delibera a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto; in caso di parità decide il voto di chi lo presiede.

4. Alle riunioni partecipano senza diritto a voto, ed in funzione degli argomenti posti all'ordine del giorno: il Rappresentante della Categoria Arbitri-Giudici, il Fiduciario Medico Regionale, il Consigliere Tecnico, i Delegati Provinciali.

5. È facoltà del Presidente invitare alle riunioni i Consiglieri Federali residenti nell'ambito regionale e Presidenti di Società o loro delegati.

6. Per la convocazione del Consiglio, per la decadenza e per l'integrazione dello stesso valgono, per quanto applicabili, le disposizioni stabilite nel presente Statuto per il Consiglio Federale.

7. Ai Comitati Regionali è attribuita l'autonomia decisionale per la definizione degli obiettivi tecnico-sportivi nell'ambito degli indirizzi approvati dal Consiglio Federale. Inoltre i Consigli Regionali curano gli adempimenti loro demandati dal Consiglio Federale, lo sviluppo e la promozione del pugilato nei rispettivi ambiti territoriali, l'istruzione delle pratiche di affiliazione e di tesseramento ed il coordinamento dell'attività tecnica dei Settori.

8. Ciascun Consiglio inoltre:

a) elegge il Vice-Presidente fra i componenti in rappresentanza di Associazioni e Società;

b) nomina il collaboratore di segreteria;

c) programma l'attività regionale;

d) effettua le spese nell'ambito dei programmi approvati dal C.F.;

e) cura i rapporti con gli Enti Locali Territoriali, Sportivi e Scolastici;

f) propone al C.F. la nomina dei Delegati Provinciali;

g) propone al C.F. la nomina del Consigliere Tecnico;

h) propone al C.F. la nomina del Fiduciario Medico Regionale;

i) propone al C.F. la nomina del Responsabile dell'Attività Giovanile e Scolastica;

l) propone al C.F. la nomina del Responsabile dell'Attività Amatoriale;

m) propone al C.F. la nomina del Responsabile della Comunicazione;

n) convoca la Conferenza delle Associazioni e Società almeno una volta l'anno.

9. Presso ogni Comitato è costituito un gruppo di Arbitri-Giudici ed un gruppo di Tecnici Sportivi che hanno il compito di promuovere e perfezionare la professionalità delle rispettive categorie.

10. Il Consiglio Federale definisce sulla base di criteri di ripartizione oggettivi la assegnazione delle risorse finanziarie e fornisce i principi e le regole per la corretta gestione contabile. I Consigli Regionali agiscono nella gestione delle risorse in qualità di funzionario delegato con le modalità definite dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità.

11. Il Consiglio Regionale redige annualmente il rendiconto da sottoporre all'approvazione del Consiglio Federale.

#### **Art. 34 - I Presidenti dei Comitati Regionali**

1. I Presidenti dei Comitati Regionali sono eletti dalle Assemblee Regionali regolarmente costituite e con le modalità previste per l'elezione del Presidente della Federazione e secondo le disposizioni di cui all'art. 32. Rappresentano la F.P.I. nel territorio di competenza, convocano e presiedono le Assemblee Regionali e svolgono le funzioni analoghe a quelle del Presidente federale in quanto compatibili.

2. Ai Presidenti dei Comitati sono attribuite le seguenti funzioni:

a) redigere i rendiconti da trasmettere alla Segreteria Federale per l'approvazione da parte del Consiglio Federale;

b) predisporre, unitamente al Consiglio Regionale, la relazione tecnico-morale da sottoporre a verifica dell'Assemblea regionale;

c) amministrare le dotazioni assegnate al Comitato regionale dalla F.P.I. secondo le destinazioni e gli indirizzi dalla stessa indicati;

d) adottare, in via d'urgenza, provvedimenti di natura gestionale e amministrativa, da sottoporre a ratifica del Consiglio Regionale nella prima riunione utile;

e) concedere le autorizzazioni per le riunioni di pugilato programmate nel proprio territorio.

3. Nella ipotesi di impedimento temporaneo o definitivo del presidente, nonché nei casi di dimissioni dello stesso valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto per il Presidente Federale.

#### **Art. 35 - I Delegati Regionali**

1. Nelle regioni dove non sia costituito o costituibile il Comitato Regionale, il Consiglio Federale nomina un Delegato Regionale per la promozione e lo svolgimento delle attività federali.

2. L'incarico è quadriennale e può essere revocato in qualsiasi momento dal Consiglio Federale.

3. Il Delegato regionale a fine anno deve inviare una dettagliata relazione sulla attività svolta, per consentire al Consiglio Federale le opportune valutazioni di merito e la adozione dei provvedimenti necessari.
4. La decadenza del Consiglio Federale comporta anche quella del Delegato Regionale.

#### **Art. 36 – Strutture territoriali nel Trentino – Alto Adige**

1. Nelle province di Trento e di Bolzano vengono costituiti Delegati provinciali, con funzioni analoghe a quelle attribuite agli organi periferici a livello regionale, soggetti all'osservanza di quanto sancito ai sensi dell'art. 34.

#### **Art. 37 - I Delegati Provinciali**

1. Il Consiglio Federale può nominare un Delegato Provinciale, su proposta dei Consigli Regionali, nelle Province in cui ritenga opportuno, per assicurare la promozione e lo svolgimento delle attività federali. L'incarico ha durata quadriennale. Il Delegato Provinciale ha il compito di contribuire, nell'ambito della sua provincia e di concerto con il competente Comitato Regionale, alla realizzazione dei fini di cui all'art. 1 dello Statuto, operando in modo da favorire la costituzione ed affiliazione di nuove Associazioni.
2. I Delegati Provinciali, partecipano, senza diritto a voto, alle Assemblee Regionali, e possono essere invitati alle Riunioni dei Consigli Regionali.
3. La decadenza del Consiglio Federale comporta anche quella dei Delegati Provinciali.

### **TITOLO IV - LE GARANZIE**

#### **Art. 38 - Principi generali della giustizia**

1. La giustizia della F.P.I. è amministrata in base al Regolamento di Giustizia Sportiva, emanato nel rispetto dello Statuto federale, del Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto CONI, dei Principi di Giustizia Sportiva del CONI e dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate emanati dal CONI.
2. I soggetti la cui attività sia rilevante per l'ordinamento della FPI rispettano i principi dell'ordinamento giuridico sportivo e le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti federali; osservano condotte conformi ai principi della lealtà (fair play), della probità e della rettitudine sportiva; ripudiano ogni forma di illecito sportivo, l'uso di metodi vietati e/o il ricorso a sostanze vietate, la violenza fisica e verbale; si oppongono alla corruzione del fenomeno sportivo e alla frode sportiva. I comportamenti difformi sono sanzionati secondo le disposizioni del Regolamento di Giustizia Sportiva, che tuttavia non trova applicazione ai procedimenti relativi a violazioni delle norme sportive antidoping.
3. Tutti i procedimenti di giustizia assicurano l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti riconosciuti dall'ordinamento federale.

4. Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo, quale, in particolare, il rispetto del diritto di difesa a favore dell'incolpato, secondo i seguenti principi: garanzia del doppio grado di giurisdizione sportiva, endo o eso-federale; divieto della "reformatio in peius" delle decisioni impugnate, fatto salvo il caso in cui il provvedimento sia stato impugnato dalla Procura Federale.

5. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale. La decisione del giudice è motivata e pubblica. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui all'art. 2 del Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto CONI non costituiscono causa di invalidità dell'atto. Per quanto non disciplinato, gli Organi di Giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia.

6. I componenti degli Organi di Giustizia sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia di cui all'art. 40 dello Statuto F.P.I., durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.

7. Il Procuratore Federale è nominato dal Consiglio Federale, su proposta del Presidente Federale, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia. I Sostituti Procuratori sono nominati dal Consiglio Federale, previo parere del Procuratore Federale, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione Federale di Garanzia. Il Procuratore Federale e i Sostituti Procuratori durano in carica per un mandato di quattro anni. Il mandato di Procuratore Federale non può essere rinnovato più di due volte.

8. I componenti degli Organi di Giustizia e della Procura Federale agiscono nel rispetto dei principi di piena imparzialità e indipendenza. I requisiti soggettivi sono individuati dal Regolamento di Giustizia Sportiva, in conformità al Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto CONI. Ciascun componente degli Organi di Giustizia e della Procura Federale, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sottoscrive una dichiarazione con cui attesta di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la Federazione o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio Federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze.

9. La carica di componente di Organo di Giustizia o della Procura Federale presso la FPI è incompatibile con la carica di componente dell'Organo di Giustizia presso il CONI o di componente della Procura Generale dello Sport istituita presso il CONI, nonché con la carica di componente dell'organo di giustizia o di procuratore presso più di un'altra Federazione.

10. I componenti degli Organi di Giustizia e della Procura Federale sono tenuti alla più rigorosa osservanza dei principi di riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa ed agli altri mezzi di comunicazione di massa in ordine ai processi in corso od a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla conclusione.

11. Sono punibili coloro che, anche se non più tesserati, per i fatti commessi in costanza di tesseramento si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile.

12. I termini di prescrizione nei confronti di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura decorrono dal giorno successivo a quello in cui è assunta posizione rilevante nell'ordinamento federale. La sopravvenuta estraneità all'ordinamento federale da parte di chi abbia commesso o concorso a commettere violazioni di qualsiasi natura non impedisce l'esercizio dell'azione disciplinare ma sospende la prescrizione finché non sia nuovamente acquisita una posizione rilevante nell'ordinamento sportivo.

13. Le decisioni definitive assunte dagli Organi di Giustizia sono tempestivamente trasmesse al CONI per l'inserimento nel relativo Registro delle sanzioni disciplinari dell'ordinamento sportivo.

14. Il Regolamento di Giustizia Sportiva può prevedere il deferimento delle controversie su rapporti meramente patrimoniali a collegi arbitrali.

### **Art. 39 - Gli Organi di Giustizia**

1. Sono Organi di Giustizia Sportiva presso la FPI:

- a) Il Giudice Sportivo Nazionale;
- b) La Corte Sportiva di Appello, se attivata.

2. Sono Organi di Giustizia Federale presso la FPI:

- a) Il Tribunale Federale;
- b) La Corte Federale di Appello.

3. Il Giudice Sportivo Nazionale pronuncia in prima istanza, senza udienza e con immediatezza su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare e in particolare su quelle relative a:

- a) la regolarità delle riunioni di pugilato e la proclamazione dei relativi risultati;
- b) la regolarità degli impianti, dei quadrati (e delle norme di allestimento degli stessi) e degli accessori;
- c) la regolarità dello status e della posizione degli atleti, tecnici o altri partecipanti alla gara (in particolare, secondi e loro eventuali aiutanti);
- d) i comportamenti di atleti, tecnici, secondi e loro eventuali aiutanti, o altri tesserati in occasione o nel corso della riunione;
- e) ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento sportivo avvenuto in occasione della riunione di pugilato.

4. La Corte Sportiva di Appello giudica in seconda istanza sui ricorsi avverso le decisioni del Giudice Sportivo Nazionale. È competente a decidere, altresì, sulla ricorrenza dei presupposti per l'astensione e sulle istanze di ricasazione avverso il Giudice Sportivo Nazionale. In tal caso, non può far parte del collegio giudicante il destinatario del provvedimento.

5. Il Tribunale Federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi al Giudice sportivo nazionale.

6. La Corte Federale di Appello giudica in secondo grado sui ricorsi proposti contro le decisioni del Tribunale Federale.

7. La Corte Federale di Appello, inoltre:

- a) su richiesta degli organi federali, esprime pareri consultivi non vincolanti circa l'interpretazione delle norme statutarie e regolamentari;
- b) dirime i conflitti insorti fra Organi federali;
- c) giudica sui provvedimenti di riabilitazione e sull'eventuale loro revoca;
- d) risolve ogni questione che attenga alla legittima costituzione degli Organi federali.

8. La Corte Sportiva di Appello è attivata mediante delibera del Consiglio Federale. In assenza di attivazione, le funzioni di Corte Sportiva di Appello sono esercitate dalla Corte Federale di Appello. Se attivata, la Corte Sportiva di Appello è competente unicamente in ordine ai procedimenti non ancora incardinati dinanzi al Giudice di prima istanza al momento della delibera di attivazione.

#### **Art. 40 - La Commissione Federale di Garanzia**

1. La Commissione Federale di Garanzia tutela l'autonomia e l'indipendenza degli Organi di Giustizia presso la FPI e della Procura Federale. Essa si compone di un Presidente e di quattro ulteriori componenti tutti nominati dal Consiglio Federale con maggioranza qualificata, pari ai due terzi degli aventi diritto al voto nei primi due scrutini e alla maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio. I componenti durano in carica sei anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta. I componenti sono scelti - ferma l'assenza di interessi tra gli stessi e i membri del Consiglio Federale - tra i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare, tra i professori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche, tra gli avvocati dello Stato e tra gli avvocati abilitati all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori. La carica di componente della Commissione Federale di Garanzia è incompatibile con la carica di componente di Organo di giustizia presso il CONI o di componente della Procura Generale dello Sport, nonché con la carica di componente di Commissione Federale di Garanzia presso più di un'altra Federazione.

2. La Commissione, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio:

- a) su istanza del Consiglio Federale che dichiara la vacanza della carica individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla FPI, i soggetti idonei a essere nominati componenti del Tribunale Federale e della Corte Federale di Appello, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Nuovo Codice di Giustizia Sportiva del CONI;
- b) su istanza del Consiglio Federale che dichiara la vacanza della carica individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla FPI, i soggetti idonei a essere nominati Procuratore e Sostituto Procuratore Federale, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;
- c) adotta nei confronti dei componenti degli Organi di Giustizia e della Procura Federale, oltre ai provvedimenti stabiliti dalle disposizioni federali, le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimozione

dall'incarico, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza, nel caso di omessa o falsa dichiarazione in cui attesti l'assenza delle incompatibilità di cui all'art. 3 commi 3 e 5 del Codice di Giustizia Sportiva CONI, nel caso di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile; in tale ultima ipotesi, la rimozione può anche non essere preceduta dal richiamo;

d) formula pareri e proposte al Consiglio Federale in materia di organizzazione e funzionamento della giustizia.

#### **Art. 41 - La Procura Federale**

1. Presso la F.P.I. è costituito l'ufficio del Procuratore Federale. Il Procuratore Federale esercita le proprie funzioni davanti agli Organi di Giustizia della F.P.I., al fine di promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali, tranne quelli la cui repressione è riservata all'Ufficio della Procura Antidoping, avvalendosi a tal fine, secondo le modalità previste dal Regolamento di Giustizia Sportiva e in conformità al Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto CONI, della cooperazione della Procura Generale dello Sport istituita presso il CONI.

2. L'ufficio del Procuratore si compone del Procuratore Federale e fino ad un massimo di quattro sostituti procuratori.

3. I requisiti soggettivi sono individuati dal Regolamento di Giustizia Sportiva, in conformità al Codice della Giustizia Sportiva di cui all'art. 6, comma 4, lett. b), Statuto CONI.

4. Le funzioni del Procuratore Federale sono esercitate nelle indagini preliminari, nei procedimenti di primo grado e nei giudizi di impugnazione.

5. I componenti dell'Ufficio del Procuratore Federale operano in piena indipendenza. In nessun caso essi assistono alle deliberazioni del giudice presso il quale svolgono le rispettive funzioni né possono godere, dopo l'esercizio dell'azione, di poteri o facoltà non ragionevoli né equivalenti a quelli dei rappresentanti della difesa.

#### **Art. 42 - Amnistia**

1. L'amnistia è un provvedimento di clemenza generale, la cui competenza spetta al Consiglio Federale. Estingue l'infrazione e fa cessare l'esecuzione della sanzione e le pene accessorie, ove siano state irrogate.

2. Il Consiglio Federale è tenuto ad indicare la data di decorrenza dell'amnistia.

3. Per i giudizi in corso di svolgimento per infrazioni coperte da amnistia, l'Organo giudicante pronuncia il non luogo a procedere.

4. Nel concorso di più infrazioni l'amnistia si applica alle singole infrazioni per le quali è concessa.

5. L'amnistia può essere sottoposta a condizioni o ad obblighi, non si applica in caso di recidiva salvo che il provvedimento disponga diversamente e la sua efficacia è circoscritta alle infrazioni commesse a tutto il

giorno precedente la data del provvedimento del Consiglio Federale, salvo che il provvedimento stesso stabilisca una data diversa.

6. Non è applicabile nei confronti delle sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping.

#### **Art. 43 – Indulto**

1. L'indulto è un provvedimento di carattere generale di competenza del Consiglio Federale. Opera esclusivamente sulla pena principale, la quale può essere in tutto od in parte condonata ovvero commutata in altra sanzione meno grave.

2. L'indulto non estingue le pene accessorie salvo che il provvedimento disponga diversamente.

3. La sua efficacia è circoscritta alle infrazioni commesse a tutto il giorno precedente alla data della deliberazione del Consiglio Federale, salvo che il provvedimento stabilisca una data diversa.

4. L'indulto può essere sottoposto a condizioni ed obblighi e non estingue le pene accessorie, salvo che il provvedimento disponga altrimenti. Non si applica nei casi di recidiva salvo che il provvedimento disponga diversamente.

5. Nel concorso di più infrazioni, l'indulto si applica una sola volta, dopo aver cumulato le sanzioni.

6. Non è applicabile nei confronti delle sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping.

#### **Art. 44 – Vincolo di giustizia**

1. I provvedimenti adottati dagli Organi di Giustizia della F.P.I. hanno piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, nei confronti di tutti gli affiliati, gli aderenti, i tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento federale.

2. Gli affiliati, i tesserati, gli aderenti e gli altri soggetti dell'ordinamento federale accettano la giustizia sportiva e sono tenuti ad adire gli Organi di Giustizia nelle materie di cui all'articolo 2 del D.L. 19 agosto 2003 convertito dalla Legge 17 ottobre 2003 n.280.

3. L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari sino alla radiazione secondo quanto stabilito nel Regolamento di Giustizia Sportiva.

#### **Art. 45 – Collegio di Garanzia dello Sport**

1. Avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento federale ed emesse dagli Organi di Giustizia, a esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro, è proponibile ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all'art. 12 bis dello Statuto del Coni. Il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti.

2. Hanno facoltà di proporre ricorso le parti nei confronti delle quali è stata pronunciata la decisione nonché la Procura Generale dello Sport Istituita presso il CONI.

#### **Art. 46 - Principio di etica sportiva**

1. La FPI, gli associati e i tesserati sono tenuti al rispetto dei principi dell'etica sportiva.
2. La FPI recepisce il Codice di comportamento etico-sportivo emanato dal CONI.
3. È fatto divieto ai tesserati del Settore Pro e dei più elevati livelli del Settore Pugilato Olimpico di effettuare o di accettare scommesse aventi ad oggetto, direttamente o indirettamente, risultati di incontri organizzati nell'ambito della Federazione e della World Boxing.
4. Il Regolamento di Giustizia Sportiva indicherà le modalità e gli ambiti di attuazione dei sopra richiamati principi e le relative sanzioni per i casi di violazione.

### **TITOLO V - I REQUISITI E LE INCOMPATIBILITA'**

#### **Art. 47 - Cariche federali elettive - Le candidature**

1. Per concorrere a ricoprire cariche federali elettive in organi sia centrali che territoriali è necessario avanzare formale candidatura, secondo le modalità disciplinate nel Regolamento Organico.
2. Per l'eleggibilità alle cariche federali devono essere presentate candidature individuali. Per ciascuna Assemblea non potrà essere presentata più di una candidatura anche se per cariche diverse.
3. La candidatura deve essere depositata tramite lettera raccomandata o a mezzo fax presso la Segreteria Federale almeno quaranta giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea.
4. La Segreteria Federale provvederà a compilare distinte liste di candidati per le diverse cariche.

#### **Art. 48 -- Requisiti di eleggibilità**

1. Possono essere eletti o nominati a cariche federali, centrali o periferiche, i tesserati di cittadinanza italiana maggiori di età, purché risultino:
  - a) non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno, ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno.
  - b) non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline Sportive Associate, di Enti di Promozione Sportiva, del CONI o da parte dell'organismo internazionale di riferimento purché unico;
  - d) essere tesserati al momento del deposito della candidatura e della eventuale elezione.
2. E' ineleggibile chiunque abbia subito una sanzione superiore a un anno di squalifica a seguito della commissione di un illecito doloso posto in essere in violazione delle Norme Sportive Antidoping o delle

disposizioni del Codice Mondiale Antidoping della WADA e non abbiano subito una sanzione anche inferiore ad un anno di squalifica a seguito della commissione di un illecito doloso posto in essere in violazione delle Norme Sportive Antidoping o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping della WADA, qualora la suddetta sanzione sia conseguenza di un patteggiamento.

3. Sono eleggibili gli atleti e tecnici sportivi, in rappresentanza delle rispettive categorie, in attività o che siano stati tesserati per almeno due anni nell'ultimo decennio e siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere a e b.

4. Sono ineleggibili tutti coloro il cui reddito derivi per oltre il cinquanta per cento da un'attività commerciale e/o imprenditoriale, svolta in nome proprio e/o in nome altrui, direttamente collegata alla gestione della Federazione.

5. Sono, altresì, ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie contro il C.O.N.I., le Federazioni, le Discipline Sportive Associate o gli altri organismi riconosciuti dal C.O.N.I.

6. Il Presidente e i componenti del Consiglio federale devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal Consiglio Nazionale del CONI.

7. Il soggetto radiato può praticare attività sportive, e quindi essere tesserato, presso Enti diversi da quello nel quale gli è stata comminata la radiazione, ferma la sua ineleggibilità a qualsiasi carica ed il divieto di rivestire qualsiasi incarico all'interno dell'ordinamento sportivo. Il provvedimento di radiazione, così come il successivo, eventuale provvedimento di riabilitazione, nonché tutte le sanzioni iscrivibili nel registro delle Sanzioni Disciplinari dell'ordinamento Sportivo devono essere comunicati al CONI che lo rende noto, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di privacy, a tutte le Federazioni, le Discipline Associate, gli Enti di promozione sportiva e alle Associazioni Benemerite, al fine di rendere effettiva l'ineleggibilità in altri Enti sportivi.

#### **Art. 49 - Incompatibilità**

1. La qualifica di componente degli organi federali centrali è incompatibile con qualsiasi carica federale elettiva centrale o periferica.

2. Le cariche di Presidente Federale, di Revisore del Conti, di Componente degli Organi di Giustizia sono incompatibili con qualsiasi carica federale o sociale.

3. La qualifica di Presidente o di Consigliere Federale è incompatibile con qualsiasi altra carica sportiva elettiva nazionale in organismi riconosciuti dal C.O.N.I..

4. L'appartenenza alla categoria Arbitri-Giudici, quale sia la qualifica, è incompatibile con qualsiasi carica federale elettiva esterna al Settore e con la partecipazione a qualsiasi titolo all'attività di società affiliate.

5. La qualifica di Tecnico Sportivo è incompatibile con la carica di Presidente di Associazione o Società e con la carica di Presidente di Comitato Regionale.

6. I tesserati di cui all'art. 8 non possono rivestire incarichi direttivi in più Associazioni e/o Società sportive affiliate.

7. Sono considerati incompatibili con la carica che rivestono, e devono essere dichiarati decaduti, coloro che vengono a trovarsi in situazione di permanente conflitto di interessi, anche per ragioni economiche, con



l'organo nel quale sono stati eletti o nominati. Qualora il conflitto di interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri.

8. La FPI e il suo Presidente non possono essere responsabili di altre attività sportive non riguardanti il pugilato.

9. Ove si verificano situazioni di incompatibilità l'interessato è tenuto ad optare, entro trenta giorni dal verificarsi della situazione, per una delle due cariche; in mancanza di manifestazione di volontà si ritiene abbia optato per la carica precedente.

#### **Art. 50 - Integrazione degli Organi**

1. Nel caso dovessero venir meno, per dimissioni o altra causa, i componenti di un Organo elettivo in numero tale da non comportare la decadenza dell'Organo medesimo, si procede alla integrazione chiamando a farne parte i primi dei non eletti a condizione che abbiano riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo eletto. Nel caso in cui questa ultima ipotesi non possa realizzarsi, deve essere prevista la copertura dei posti vacanti con nuove elezioni che, ove non sia compromessa la funzionalità dell'organo, potranno effettuarsi in occasione della prima assemblea utile che verrà tenuta dalla FPI dopo l'evento che ha causato la vacanza medesima. Nell'ipotesi in cui sia compromessa la regolare funzionalità dell'organo, dovrà essere celebrata un'assemblea straordinaria, entro novanta giorni dall'evento che ha compromesso detta funzionalità.

2. In caso di dimissioni o di impedimento definitivo di un componente di organi non elettivi, il Consiglio Federale provvede nella prima riunione utile, a nuova nomina.

### **TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 51 - Modifiche allo Statuto**

1. Le proposte di modifica allo Statuto, determinate e formulate in modo circostanziato, devono essere presentate al Consiglio Federale da almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto, i quali dispongano complessivamente almeno della metà del totale dei voti.

2. Il Consiglio Federale, verificata la ritualità della richiesta, indice entro sessanta giorni l'Assemblea Nazionale Straordinaria, che dovrà tenersi entro i successivi trenta giorni.

3. Il Consiglio Federale può anche indire, di propria iniziativa, l'Assemblea Nazionale Straordinaria per esaminare e deliberare le modifiche allo Statuto dalle medesime proposte.

4. Per l'approvazione delle proposte di modifiche allo Statuto, sia in prima che in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo delle affiliate aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

5. I requisiti e le procedure per il tesseramento, l'affiliazione o la riaffiliazione non possono essere modificati nell'ultimo anno del quadriennio olimpico salvo adeguamenti, variazioni e/o integrazioni da norme di legge o deliberazioni del CONI.



#### **Art. 52 - Proposte di scioglimento della Federazione**

1. Si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile in materia di scioglimento delle persone giuridiche private.

#### **Art. 53 - Patrimonio**

1. Il patrimonio della F.P.I. è costituito da:

- a) immobilizzazioni, distinte in Immateriali, materiali e finanziarie;
- b) attivo circolante, distinto in crediti, attività finanziarie e disponibilità liquide;
- c) patrimonio netto;
- d) debiti e fondi.

2. Tutti i beni oggetto del patrimonio devono risultare da un libro inventario aggiornato all'inizio di ogni anno, tenuto dalla Segreteria Generale e debitamente vistato dal Collegio Revisori Conti.

#### **Art. 54 - Esercizio Finanziario**

1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

2. La gestione della F.P.I. spetta al Segretario Generale ed è disciplinata da apposito regolamento di Amministrazione e contabilità; essa si svolge in base al bilancio di previsione approvato ciascun anno dal Consiglio Federale e trasmesso al C.O.N.I. entro i termini da quest'ultimo stabiliti. Tutte le entrate e le uscite devono rientrare nel bilancio della Federazione.

3. Il bilancio deve essere redatto per ogni esercizio finanziario, nel rispetto dei principi contabili economico-patrimoniali, con chiarezza e precisione, e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della F.P.I.

4. Il bilancio consuntivo annuale e le relazioni illustrative sono approvati dal Consiglio Federale e dal C.O.N.I., e, entro quindici giorni dall'approvazione del C.O.N.I., pubblicati sul sito internet Istituzionale della Federazione, in apposita sezione prontamente rintracciabile. In tale sezione sono altresì pubblicati il bilancio di previsione dell'esercizio corrente e i bilanci d'esercizio dell'ultimo triennio. Ove la Federazione costituisca società strumentali allo svolgimento dei propri compiti, il loro bilancio è allegato al bilancio federale, anche ai fini dell'approvazione di quest'ultimo da parte del C.O.N.I., e pubblicato sul sito internet istituzionale della Federazione, in apposita sezione prontamente rintracciabile.

5. La revisione dei bilanci della Federazione e delle società da questa direttamente o indirettamente partecipate è curata da primaria società di revisione.



**Art. 55 – Norma transitoria**

1. Il Presidente federale è autorizzato ad apportare eventuali correzioni al presente Statuto a meri fini di coordinamento formale, di rettifica di errori materiali e di numerazione definitiva di articoli e commi richieste dal C.O.N.I. a seguito della competente valutazione, finalizzata all'approvazione definitiva del documento da parte della Giunta Nazionale del C.O.N.I.

**Art. 56 - Entrata in vigore**

1. Il presente Statuto entrerà in vigore a seguito dell'approvazione da parte dei competenti organi di legge.